

**NOTA DI SINTESI DEL CONSIGLIERE ALESSANDRO SALA
SUI PROGETTI DI LEGGE ABBINATI 315 E 318:**

315 - Norme in materia di gestione delle popolazioni di cinghiale (*sus scrofa*) presenti sul territorio regionale e disciplina dell'attività di recupero degli ungulati feriti

e

318 - Gestione faunistico-venatoria del cinghiale

I progetti di legge abbinati 315 e 318 sono tesi ad introdurre una disciplina specifica per la gestione faunistica-venatoria del cinghiale e trovano fondamento nella necessità di far fronte alle diverse problematiche causate dall'espansione numerica e distributiva della specie. Infatti, negli ultimi decenni, il cinghiale ha notevolmente ampliato la propria diffusione geografica, interessando interi settori, tra i quali l'Arco alpino, ove la specie mancava da molti decenni, creando una serie di conseguenze negative sul piano ecologico, gestionale e sociale. Sul territorio lombardo, ad oggi, è possibile stimare la presenza di un numero di cinghiali non inferiore a 6000 esemplari nelle Province alpine di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio, Varese e non inferiore a 4000 esemplari sul territorio appenninico della Provincia di Pavia.

In considerazione delle sue caratteristiche biologiche e, segnatamente, per il grande potenziale di accrescimento delle popolazioni, il cinghiale desta grandi preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche, in particolare quella agricola che subisce danni spesso considerevoli. Infatti, il cinghiale danneggia prati stabili, pascoli e colture, rovinando il raccolto sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, inoltre la reiterazione negli anni delle incursioni della specie riduce la fertilità del terreno; rilevanti sono anche i danni provocati dal cinghiale ai vigneti in fase di maturazione dell'uva ed ai frutteti. La specie è altresì portatrice della peste suina classica, africana e di altre patologie trasmissibili ai suini allevati, con gravi conseguenze per gli allevamenti nostrani.

Nel solo territorio lombardo, dal 2004 al 2015, sono stati registrati oltre 6500 eventi dannosi provocati alle produzioni agricole e si precisa che tale dato corrisponde ai soli danni denunciati dagli agricoltori, rimanendo quindi esclusi tutti gli eventi non denunciati. A titolo di indennizzo di tali eventi dannosi, nello stesso periodo, sono stati erogati ben oltre 2.500.000,00 €, cifra questa che non corrisponde al danno effettivamente prodotto dalla specie in quanto l'entità dell'importo annualmente liquidato dipende dalle risorse disponibili.

Oltre ai danni all'agricoltura, si segnalano anche le collisioni con automezzi, i danni a giardini e agli orti privati, nonché gli attacchi agli escursionisti, fenomeni la cui importanza si è notevolmente accresciuta nel corso degli anni, ma dei quali non esistono informazioni precise.

I testi in esame, con alcune differenze, prescrivono una programmazione dell'intervento venatorio del cinghiale che si sviluppa in più fasi; prevedono norme in materia di danni provocati dalla specie

con le quali si intende modificare la quota di compartecipazione all'indennizzo posta a carico dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia, nonché il contributo integrativo in capo ai soggetti che esercitano attività venatoria. I due progetti intendono disciplinare anche la gestione della carne e delle carcasse di ungulati ed inoltre prevedono sanzioni amministrative per l'immissione o l'allevamento abusivi di cinghiali.

Tra le principali differenze presentate dai due progetti di legge, si segnala in particolare la previsione contenuta nel pdl 315, di iniziativa consiliare, finalizzata a disciplinare l'attività di recupero degli ungulati feriti; nonché, sempre nel pdl 315, la presenza di norme finalizzate a disciplinare l'allestimento di allettamenti alimentari nell'ambito della caccia di selezione ed a promuovere attività di beneficenza alimentare mediante la destinazione di una quota dei capi di ungulati abbattuti. Per un approfondimento delle differenze dei due testi vi invito a leggere la scheda comparativa predisposta dagli Uffici, già disponibile nella intranet nel box dedicato ai pdl in esame.

Come evidenziato dalla scheda giuridica predisposta dal Servizio assistenza legislativa e Commissioni, i pdl in esame presentano alcune criticità; tra queste, in primo luogo, mi pare opportuno soffermarmi brevemente su quella relativa all'estensione del periodo dell'attività venatoria.

La legge quadro sulla caccia, l. 157/1992, prevede in modo tassativo i periodi e gli orari in cui è possibile esercitare l'attività venatoria, tuttavia in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, la regione può autorizzare delle modifiche a tali periodi mantenendo però inalterato l'arco temporale previsto (3 mesi). Con il d.l. 203/2005 è stata ampliata tale facoltà di modifica consentendo, in particolare, alla regione di derogare agli stringenti limiti temporali previsti dalla legge quadro purché sia sentito l'ISPRA e siano adottati piani di abbattimento.

Entrambi i pdl individuano direttamente il periodo di esercizio dell'attività venatoria, senza tuttavia seguire la preventiva procedura prevista dalla normativa nazionale e, segnatamente il parere di ISPRA e la predisposizione dei piani di abbattimento; al fine di risolvere tale criticità sarebbe opportuno conformarsi al dettato normativo.

Secondariamente, vorrei evidenziare quanto osservato dagli Uffici circa la previsione relativa al recupero degli ungulati feriti di cui all'articolo 6 del pdl 315.

La norma consente il recupero degli ungulati feriti anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia nonché nelle giornate di silenzio venatorio, mediante l'uso di armi da fuoco e cani da traccia. Tale previsione sembrerebbe porsi in contrasto con la legge quadro sulla caccia in forza della quale l'uso di armi da fuoco costituisce esercizio venatorio e pertanto risulterebbe soggetto, in ogni caso, ai divieti e alle garanzie procedurali previste dalla disciplina statale. Peraltro una previsione di contenuto analogo della legge della Regione Liguria n. 29/2015 è stata recentemente

impugnata dal Governo; tuttavia il giudizio di impugnazione risulta attualmente pendente e, pertanto, ai fini della valutazione della criticità della norma del pdl 315, non è possibile fare riferimento a pronunce definitive della Corte Costituzionale.

In riferimento alle ulteriori osservazioni proposte dal Servizio, rinvio alla scheda giuridica anch'essa già presente nel box predisposto nella sezione della intranet dedicata alla Commissione VIII.